



Giunta Regionale della Campania



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Protocollo d'intesa tra Regione Campania e Università degli Studi di Salerno

Articolo 1 – Servizio Sanitario Regionale e Università	3
Articolo 2 - Oggetto dell'Intesa	3
Articolo 3– Assetto organizzativo.....	4
Articolo 4 - Partecipazione alla gestione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria	5
Articolo 5 - Organi e organismi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria	5
Articolo 6 – Il Direttore Generale.....	5
Articolo 7 - Il Collegio Sindacale.....	6
Articolo 8 - L'Organo di indirizzo	7
Articolo 9 – Collegio di Direzione.....	7
Articolo 10 - Organismo indipendente di valutazione	8
Articolo 11 – Atto aziendale.....	8
Articolo 12 – I Dipartimenti.....	9
Articolo 13 – Le unità operative complesse, semplici.....	10
Articolo 14 - Fabbisogno di Personale.....	10
CAPO IV – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE	11
Articolo 15 - Piano triennale di attività	11
Articolo 16 - Piano di attività annuale.....	11
Articolo 17 - Gestione economico-finanziaria e patrimoniale	12
CAPO V-1 - PERSONALE UNIVERSITARIO	12
Articolo 18 - Personale universitario: professori e ricercatori	12
Articolo 19 – Attribuzione di incarichi al personale docente	12
Articolo 20 – Impegno orario del personale docente e ricercatore in convenzione.....	14
Articolo 21 - Trattamento economico dei professori e ricercatori universitari.....	15
CAPO V-III – ALTRO PERSONALE.....	16
Articolo 22 – Dottorandi, assegnisti e collaboratori esterni	16
CAPO V-IV – NORME COMUNI A TUTTO IL PERSONALE INSERITO IN ASSISTENZA.....	16
Articolo 23 – Indennità e trattamento economico accessorio al personale	16
Articolo 24 – Contrattazione decentrata.....	16
CAPO VI – RICERCA E FORMAZIONE	16
Articolo 25 - Attività di ricerca biomedica e sanitaria	16
Articolo 26 – Attività formativa	17
Articolo 27 – Centri di riferimento regionale.....	17
CAPO VII – PATRIMONIO	17

Articolo 28 – Patrimonio dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria.....	17
CAPO VIII – TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO	18
Articolo 29– Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.....	18
Articolo 30 - Compartecipazione della Regione e dell'Università alla gestione dell'azienda	18
CAPO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI	19
Articolo 31 - Richiamo di norme ed adeguamento a norme ed entrata in vigore e durata	19

Protocollo d'Intesa per l'integrazione tra il Servizio Sanitario Regionale e l'Università degli Studi di Salerno

La Regione Campania, rappresentata dal Presidente pro-tempore On. Vincenzo De Luca, domiciliato ai fini del presente accordo a Napoli, in Via Santa Lucia 81

e

L'Università degli Studi di Salerno rappresentata dal Magnifico Rettore Prof. Vincenzo Loia domiciliato ai fini del presente accordo a Salerno, in Via Giovanni paolo II 132 84084 Fisciano SA

PREMESSA

1. con DCA 114 del 11 Ottobre 2016 pubblicato sul BURC del 17 Ottobre 2016 n. 69 si è preso atto del Protocollo d'Intesa tra Regione Campania e l'Università degli Studi di Salerno;
2. l'art 9 della Legge Regionale del 29/12/2022 n. 18 avente ad oggetto "Norme per l'efficientamento delle attività delle Aziende ospedaliere universitarie" è stata disposta la conclusione del periodo di sperimentazione previsto dall'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 21 dicembre 1999 n. 517 e l'adozione del modello aziendale unico mediante la stipula di appositi protocolli d'Intesa.

CAPO I – I RAPPORTI TRA SERVIZIO SANITARIO REGIONALE E UNIVERSITÀ

Articolo 1 – Servizio Sanitario Regionale e Università

1. La integrazione fra Servizio Sanitario Regionale e Università degli studi di Salerno (in seguito "Università") si realizza attraverso l'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio Ruggi D'Aragona Scuola medica salernitana (di seguito "AOU");

Articolo 2 - Oggetto dell'Intesa

1. La Regione Campania ("Regione"), l'Università e l'Azienda si impegnano a realizzare una fattiva collaborazione per l'integrazione delle attività assistenziali, didattiche e di ricerca tra il Servizio Sanitario Regionale (SSR) e il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana" perseguendo, negli adempimenti e nelle determinazioni di competenza, la qualità e l'efficienza dell'attività integrata di assistenza, didattica e ricerca, nell'interesse congiunto di tutela della salute della collettività e dei singoli cittadini.
2. L'integrazione delle attività di didattica e di ricerca con l'attività assistenziale ha la duplice finalità di concorrere al miglioramento del servizio pubblico di tutela della salute e crescita qualitativa dei processi formativi.
3. Le parti convengono che qualora nell'Azienda non siano disponibili specifiche strutture assistenziali essenziali per l'attività didattica, ovvero specifiche strutture di rilevante interesse regionale al fine della complessiva qualificazione della rete di alta specializzazione del Servizio Sanitario regionale, la Regione e l'Università, nell'ambito e per la durata del presente Protocollo d'intesa, possono concordare, in conformità alla programmazione sanitaria regionale e subordinatamente alla verifica della compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, l'utilizzazione di altre strutture pubbliche, mediante convenzioni attuative con le Aziende Sanitarie Locali e le Aziende Ospedaliere approvate

dalla Giunta Regionale della Campania. Tali convenzioni attuative costituiranno integrazioni del presente Protocollo di intesa.

Articolo 3– Assetto organizzativo

1. Ai sensi del combinato disposto di cui dell'art. 1, comma 2 del D.lgs. 165/01 e dell'art. 2, comma 1 del D.lgs. 517/1999, l'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio Ruggi D'Aragona Scuola medica salernitana è un ente di diritto pubblico, dotato di autonoma personalità giuridica ed opera secondo modalità organizzative e gestionali determinate dall'Azienda stessa, in analogia alle disposizioni degli articoli 3, 3 bis, 3 ter e 4 del Dlgs. 502/92 e s.m.i, salve le specifiche disposizioni contenute nel Dlgs. 517/99.
2. L'Azienda è classificata nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale.
3. L'organizzazione ed il funzionamento dell'Azienda sono disciplinati con l'atto aziendale di diritto privato di cui all'art. 3, comma 2 del Dlgs 517/99, all'art. 5, comma 2 del DPCM 24.05.2001, nel rispetto della sua autonomia giuridica e gestionale e dei principi e dei criteri previsti dal Decreto Commissariale 135/2012 e s.m.i., in modo da assicurare una coerente integrazione tra l'attività assistenziale, gli obiettivi di programmazione regionale e lo svolgimento delle funzioni didattiche e scientifiche del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana" .
4. L'atto aziendale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto legislativo n. 517/99 e dell'art. 5, comma 2, del DPCM 24.05.2001, è adottato dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore dell'Università limitatamente ai dipartimenti ad attività integrata ed alle strutture a direzione universitaria che li compongono.
5. I programmi al personale universitario saranno affidati, sentito il Rettore, ai sensi dell'art.5 comma 4 del D.lgs. 517/99.
6. Nell'atto aziendale sono individuate le strutture assistenziali che, nel rispetto dei provvedimenti di riordino della rete ospedaliera e dei parametri del DCA 18/2013, consentono l'integrazione tra attività didattica, scientifica e di ricerca.
7. Con l'atto aziendale, l'Azienda adotta un modello organizzativo di tipo dipartimentale ad attività integrata quale strumento ordinario di gestione operativa, volto ad assicurare l'esercizio integrato delle attività e delle funzioni assistenziali, didattiche e di ricerca.
8. L'atto aziendale individua i Dipartimenti Assistenziali Integrati (di seguito DAI) e le strutture complesse, semplici e semplici dipartimentali a direzione universitaria e quelli a direzione ospedaliera, nel rispetto dei parametri standard per l'individuazione delle strutture deliberati dal Comitato LEA in data 26 marzo 2012 e fissati dalla Regione con il DCA 18/2013. Ogni Dipartimento è composto da almeno tre strutture complesse.
9. L'atto aziendale stabilisce il procedimento dell'intesa fra il Direttore Generale dell'AOU ed il Rettore per l'attribuzione e la revoca dell'incarico di Direttore del DAI e di responsabile di struttura complessa, semplice e dipartimentali "a direzione universitaria", conformemente a quanto previsto dal Dlgs 517/1999, tenuto conto delle esigenze formative e di ricerca oltre che di quelle assistenziali. Il conferimento della direzione dei DAI e delle strutture complesse, semplici e dipartimentali "a direzione ospedaliera" avviene conformemente a quanto stabilito dall'art. 3 del Dlgs 502/92 e s.m.i.
10. Le strutture assistenziali complesse sono identificate nel rispetto dei provvedimenti regionali di riordino della rete ospedaliera, nonché in attuazione degli standard per la individuazione delle UOC, UOS e UOSD stabiliti dal Comitato LEA, recepiti ed articolati a livello regionale nel DCA 18/2013.
11. La tipologia ed il numero di posti letto, definiti nel Piano Ospedaliero regionale DCA 103/2018 e s.m.i.

Articolo 4 - Partecipazione alla gestione dell'Azienda Ospedaliero Universitaria

1. L' AOU adotta e sottopone alla Regione nei termini previsti dalla normativa vigente, per il controllo preventivo di merito, per i seguenti atti di gestione:
 - piani e programmi pluriennali di investimento;
 - bilancio economico preventivo e bilancio di esercizio.
2. In riferimento ai piani triennali di investimento, particolare importanza assume il piano triennale di attività che deve essere predisposto dell'Azienda, in linea con i provvedimenti di programmazione sanitaria nazionale e regionale con indicazione degli obiettivi, comprensivi di misure, tempi, strategie, assetto organizzativo, azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi nel periodo di vigenza del piano.

CAPO II – LA AZIENDE OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA

Articolo 5 - Organi e organismi dell'Azienda Ospedaliero Universitaria

1. Gli organi dell'AOU sono:
 - il Direttore Generale;
 - il Collegio sindacale,
 - l'Organo di indirizzo.
 - Il Collegio di Direzione
2. Gli organi e gli organismi di cui ai commi precedenti si avvalgono, per il loro funzionamento, delle strutture e del personale delle amministrazioni presso cui operano senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 6 – Il Direttore Generale

1. Il Direttore Generale è il legale rappresentante dell'AOU. Egli assicura il regolare funzionamento ed esercita l'azione di indirizzo strategico nei confronti dei responsabili delle strutture anche ai fini dell'integrazione delle stesse per la realizzazione della mission aziendale.
2. Il Direttore Generale è nominato dal Presidente della Giunta Regionale, acquisita l'intesa con il Rettore dell'Università, con le modalità e le procedure previste dalla normativa statale (D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. e il D.lgs. n. 517/99) e regionale.
3. Al Direttore Generale dell'Azienda si applica la disciplina regionale concernente i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende Ospedaliere, anche per la verifica dei risultati della sua attività.
4. Al Direttore Generale sono attribuiti tutti i poteri di gestione, ordinaria e straordinaria. Egli sovrintende allo svolgimento di tutte le funzioni e di tutti i compiti dell'Azienda, nel rispetto dei principi di legalità, imparzialità, trasparenza, nonché dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità della gestione, rispondendo alla Regione in relazione ai suoi compiti istituzionali. Tali compiti sono svolti in coerenza con la programmazione regionale, con le direttive della Giunta regionale e gli obiettivi assegnatigli all'atto della nomina e periodicamente aggiornati.
5. Il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, adotta il piano integrato di programmazione delle attività di assistenza, ricerca e didattica. In particolare, compete al Direttore Generale:
 - a) esercitare i poteri organizzativi e gestionali attribuiti dalle leggi e dal presente protocollo;
 - b) assumere la responsabilità del budget generale dell'Azienda;
 - c) assegnare i budget alle singole strutture operative individuate quali centri di costo;
 - d) esercitare le funzioni di verifica e di controllo dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati avvalendosi del Nucleo di Valutazione.

6. Il Direttore Generale è nominato con atto della Regione d'intesa con il Rettore dell'Università. I requisiti per la nomina a Direttore Generale sono quelli previsti dalla normativa vigente per i Direttori Generali delle Aziende sanitarie della Regione.
7. Il Direttore Generale, nello svolgimento delle proprie funzioni, è coadiuvato dal Direttore Sanitario e dal Direttore Amministrativo in analogia a quanto previsto dalla normativa vigente per le Aziende sanitarie della Regione.
8. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità, nonché nelle altre ipotesi previste da leggi nazionali e regionali, il Presidente della Giunta Regionale d'intesa con il Rettore dell'Università risolve il contratto dichiarando la decadenza del Direttore Generale e provvede alla sua sostituzione, secondo le modalità previste dall'art. 3 bis, comma 7, del D.lgs. 502/92 e s.m.i.
9. Il Direttore Generale nomina il Direttore Amministrativo, e il Direttore Sanitario ai sensi dell'art. 3 bis, del D.lgs. 502/92 e s.m.i.
10. Il Direttore Generale approva con propria delibera il bilancio di previsione ed il bilancio di esercizio che sono trasmessi, corredati dai pareri del Collegio sindacale, al Presidente della Giunta della Regione Campania ed al Rettore dell'Università.
11. Competono altresì al Direttore Generale tutte le funzioni e le attribuzioni di cui agli artt. 3 e 3 bis del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. ed al D.lgs. n. 517/99, oltre alle eventuali e specifiche attribuzioni previste dalla normativa regionale in materia, ove compatibili con la disciplina delle Aziende Ospedaliere Universitarie.
12. Il Direttore Generale, acquisita l'intesa con il Rettore, con proprio atto:
 - individua i professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso la AOU, compatibilmente con le esigenze della programmazione aziendale e con quanto stabilito nel presente Protocollo d'intesa;
 - nomina i Direttori dei Dipartimenti, scelti tra i Direttori di struttura complessa afferenti agli stessi, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. 517/99;
 - attribuisce e revoca gli incarichi di direzione di Struttura Complessa ai professori universitari, sentito il Direttore di Dipartimento a norma dell'art. 5 del D.lgs. 517/99;
 - alloca i professori e i ricercatori universitari nei DAI sulla base del criterio della coerenza fra il settore scientifico - disciplinare di inquadramento, la specializzazione disciplinare posseduta e la specifica attività del dipartimento.

Articolo 7 - Il Collegio Sindacale

1. Il Collegio sindacale dura in carica tre anni ed è composto da tre membri di cui uno designato dal Presidente della Giunta Regionale, uno dal Ministro dell'Economia e delle finanze ed uno dal Ministro della Salute (art. 1, comma 574 L. 190/2014).
2. Il Direttore Generale, acquisite le designazioni da parte degli Enti di riferimento, insedia con propria deliberazione il Collegio sindacale.
3. Il Collegio Sindacale, nella prima seduta convocata dal Direttore Generale entro cinque giorni dal provvedimento di nomina, elegge il Presidente secondo le modalità previste dalle norme vigenti.
4. Il Collegio Sindacale inoltre:
 - riferisce almeno trimestralmente alla Regione, o su richiesta di questa sui risultati delle verifiche eseguite, denunciando immediatamente i fatti se vi è fondato sospetto di grave irregolarità;
 - trasmette periodicamente alla stessa e, comunque, con cadenza semestrale, una propria relazione sull'andamento dell'attività dell'Azienda.

Articolo 8 - L'Organo di indirizzo

1. L'Organo di indirizzo ha la funzione di garantire la coerenza della programmazione generale dell'attività assistenziale dell'Azienda ospedaliero universitaria con la programmazione didattica e scientifica dell'Università, nonché di verificare la corretta attuazione degli obiettivi e della programmazione delle attività, con particolare riferimento ai dipartimenti ad attività integrata.
2. L'Organo d'indirizzo è nominato dal Presidente della Regione, ha durata quadriennale ed è costituito dai seguenti membri scelti per carica istituzionale o tra esperti di riconosciuta competenza in materia di programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari e di formazione e ricerca:
 - a) il Presidente, nominato dal Presidente della Regione d'intesa con il Rettore;
 - b) il Direttore del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana", nominato dal Rettore;
 - c) Un dirigente della Direzione Generale della Tutela della Salute della Regione Campania designato dal Direttore Generale della Tutela della Salute;
 - d) Un membro designato dall'Università, nominato dal Rettore;
 - e) Un membro della Regione designato dal Presidente della Regione.
3. Non possono far parte dell'organo di indirizzo né i dipendenti della stessa Azienda ospedaliero universitaria, né altri componenti del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana" strutturati presso l'Azienda ad eccezione del Direttore del suddetto Dipartimento, membro di diritto.
4. I componenti dell'Organo di indirizzo, ai sensi dell'art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 517/99, sono scelti tra esperti di riconosciuta competenza in materia di organizzazione e programmazione dei servizi sanitari, durano in carica 4 anni e possono essere confermati.
5. Il Presidente dell'Organo di indirizzo lo convoca, lo presiede e fissa l'ordine del giorno delle sedute.
6. Hanno titolo a partecipare alle sedute dell'Organo d'indirizzo il Presidente della Regione ed il Rettore.
7. Il Direttore generale dell'AOU partecipa ai lavori dell'Organo d'indirizzo, senza diritto di voto.
8. L'Organo si riunisce su convocazione del Presidente, non meno di 3 volte l'anno o su richiesta di almeno 2 membri, nonché tutte le volte che, in funzione dei compiti ad esso assegnati, è necessaria l'acquisizione del suo parere.
9. L'Organo di indirizzo esprime parere obbligatorio al Direttore Generale circa la corretta integrazione delle attività di didattica, di ricerca e di assistenza nel DAI al fine di un'efficace programmazione assistenziale.
10. L'Organo di indirizzo, entro il 30 settembre di ogni anno, sentito il parere del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana", esprime parere sul documento programmatico elaborato dal Direttore Generale in merito alla coerenza tra l'attività assistenziale e le necessità didattiche e di ricerca. Il Direttore Generale, valutato l'indirizzo, predispone il programma annuale delle attività rendendolo compatibile con il bilancio preventivo e lo trasmette alla regione non oltre il 30 ottobre.
11. La Regione entro i 40 giorni successivi approva il predetto programma, valutata la compatibilità con gli obiettivi della programmazione sanitaria regionale.
12. L'Organo si riunisce su convocazione del Presidente, non meno di 3 volte l'anno o su richiesta di almeno 2 membri, nonché tutte le volte che, in funzione dei compiti ad esso assegnati, è necessaria l'acquisizione del suo parere.

Articolo 9 – Collegio di Direzione

1. Il Collegio di Direzione è Organo dell'AOU, costituito con provvedimento del Direttore generale.

2. Il Collegio di Direzione è composto dal Direttore Generale, dal Direttore sanitario, dal Direttore amministrativo, dai Direttori dei Dipartimenti ad attività integrata (DAI) e dal Direttore del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana". Ad esso si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 del D.lgs. n. 502/92 e s.m.i. e della legge regionale 23 dicembre 2015, n. 20.
3. Il Collegio di Direzione è presieduto dal Direttore generale.
4. Al Collegio possono essere invitati a partecipare, in relazione alla specificità degli argomenti da trattare, i dirigenti di singole strutture sia organizzative che funzionali, con particolare riferimento ai Dirigenti dello Staff del Direttore Generale e della Direzione aziendale, nonché esperti anche esterni all'Amministrazione, allorché risulti opportuna una valutazione tecnica in ordine a singoli argomenti in discussione.
5. Il Collegio di Direzione, in particolare:
 - concorre al governo delle attività cliniche;
 - partecipa alla pianificazione delle attività, incluse la ricerca, la didattica, i programmi di formazione e le soluzioni organizzative per l'attuazione dell'attività libero-professionale intramuraria;
 - partecipa alla pianificazione delle attività di ricerca e didattica nell'ambito di quanto definito dall'università;
 - concorre allo sviluppo organizzativo e gestionale dell'AOU, con particolare riferimento all'individuazione di indicatori di risultato clinico-assistenziale e di efficienza, nonché dei requisiti di appropriatezza e di qualità delle prestazioni;
 - partecipa alla valutazione interna dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi prefissati ed è consultato obbligatoriamente dal Direttore Generale su tutte le questioni attinenti al governo delle attività cliniche.
6. Ai componenti del predetto Collegio non è corrisposto alcun emolumento, compenso, indennità o rimborso spese.

Articolo 10 - Organismo indipendente di valutazione

1. L'Organismo indipendente di valutazione è composto da tre esperti di comprovata professionalità e competenza, in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 14 del D. Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 e s.m.i., designati dal Direttore Generale, in conformità alle direttive del Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2. L'Organismo indipendente di valutazione monitora il funzionamento complessivo del sistema di valutazione e svolge le attività di supporto alla Direzione Generale e all'Organo d'indirizzo in materia di valutazione delle attività del personale, dei risultati ottenuti nella gestione dai dirigenti responsabili di struttura. Svolge le ordinarie verifiche annuali sul raggiungimento degli obiettivi da parte di tutti i dirigenti ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato.

CAPO III. ATTO AZIENDALE e ASSETTO ORGANIZZATIVO

Articolo 11 – Atto aziendale

1. L'Atto aziendale è l'atto di organizzazione e funzionamento di diritto privato necessario all'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio Ruggi D'Aragona Scuola Medica Salernitana per l'esercizio delle proprie attività; esso trova fondamento nell'art. 3 del D.lgs. 502/1992 e nel presente Protocollo d'intesa.

2. L'Atto è adottato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore dell'Università. Il Direttore Generale, acquisita l'Intesa, trasmette l'Atto aziendale alla Regione che, verificata la compatibilità con le linee guida regionali, procede alla relativa approvazione.
3. L'Atto aziendale individua in particolare:
 - i dipartimenti, ad attività integrata (DAI), con l'elencazione delle unità operative che li compongono (UOC, UOS e UOSD), con la specifica indicazione di quelle a conduzione universitaria e di quelle a conduzione ospedaliera, fermo restando che entrambe possono avere, al loro interno, l'apporto di personale universitario e di personale del Servizio Sanitario nazionale.
 - i rapporti fra i dipartimenti, assicurando nel loro funzionamento piena compatibilità ed integrazione tra attività assistenziali e attività didattiche e scientifiche;
 - le procedure per l'istituzione, la modifica e la soppressione dei dipartimenti ad attività integrata e delle strutture semplici e complesse che li compongono;
 - le modalità di organizzazione interna dei dipartimenti aziendali assicurando che le attività integrate didattiche e scientifiche siano individuate d'intesa tra il Direttore generale e il Rettore;
 - la procedura di attribuzione, conferma e revoca degli incarichi di direzione dei DAI e delle strutture assistenziali;
 - gli elementi identificativi dell'AOU ed il patrimonio aziendale, compreso quello eventualmente conferito in uso all'Azienda mediante specifico accordo con l'Università;
 - quant'altro riguardi l'adozione degli atti normativi interni di carattere generale.
4. I programmi sono definiti, ai sensi dell'art.5 comma 4 del D.Lgs. 517/99
5. Per quanto non espressamente previsto nel presente Protocollo d'intesa, si fa rinvio alle norme nazionali e regionali in materia di Atto aziendale.

Articolo 12 – I Dipartimenti

1. I Dipartimenti rappresentano il modello di gestione operativa di tutte le attività dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio Ruggi D'Aragona Scuola Medica Salernitana. I Dipartimenti ad attività integrata sono individuati dal Direttore Generale nell'Atto aziendale, d'intesa con il Rettore, nel rispetto dei complessivi vincoli derivanti dalla programmazione regionale e dalle norme vigenti, tenendo conto, nell'ambito di detti vincoli, delle esigenze didattico-scientifiche del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana", dei parametri standard per l'individuazione delle strutture complesse.
2. L'organizzazione delle attività assistenziali, integrate con quelle didattiche e di ricerca, in forma dipartimentale, ha lo scopo di:
 - fornire al cittadino percorsi assistenziali coordinati per la gestione dei profili diagnostici, terapeutici, riabilitativi integrati all'interno della rete sanitaria regionale;
 - garantire il più alto livello possibile di appropriatezza delle cure attraverso l'applicazione di linee guida tecnico-professionali;
 - assicurare coerenza e tempestività nell'erogazione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative;
 - favorire una formazione di alta qualità ed una ricerca biomedica e sanitaria che migliori la stessa qualità assistenziale;

- consentire la partecipazione delle funzioni direzionali e delle strutture organizzative Aziendali alle procedure di governo clinico e di governo budgetario applicate nell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio Ruggi D'Aragona Scuola Medica Salernitana sulla base della normativa regionale vigente;
 - assicurare l'utilizzo integrato ed efficiente delle risorse.
3. I D.A.I. sono organizzati in modo da garantire l'unitarietà della gestione, l'ottimale collegamento fra assistenza, didattica e ricerca e la flessibilità operativa.
 4. I Dipartimenti ad Attività Integrata sono costituiti da unità operative complesse, semplici e semplici a valenza dipartimentale, individuate nell'atto Aziendale, nonché da Programmi assistenziali infra e interdipartimentali.
 5. Il Direttore del D.A.I. è nominato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore, sulla base di procedure e criteri stabiliti nell'atto aziendale, ed è scelto tra i responsabili delle strutture complesse di cui è composto il DAI e rimane titolare dell'unità operativa complessa cui è preposto.
 6. I Direttori dei DAI, assumono la responsabilità nei confronti del Direttore Generale dell'Azienda in ordine alla razionale e corretta programmazione e gestione delle risorse assegnate per la realizzazione degli obiettivi affidati.
 7. Il funzionamento di ciascun DAI è formalizzato in apposito regolamento aziendale che ne individua la composizione, gli organismi (Comitato di Dipartimento) e le modalità gestionali, tenendo conto della tipologia organizzativa. Il predetto regolamento viene adottato sentito il Direttore del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana".

Articolo 13 – Le unità operative complesse, semplici

1. Le unità operative, complesse semplici, che compongono i singoli DAI sono quelle individuate con l'Atto Aziendale, d'intesa con il Rettore, in coerenza del Piano sanitario regionale e delle linee guida regionali nel rispetto dei volumi e delle tipologie della produzione annua assistenziale prevista, delle esigenze formative, di didattica e di ricerca, delle disponibilità di bilancio e da quanto previsto da altri atti programmatori. Ai sensi dell'art. 12 del Patto per la Salute 2010-2012 e del DM 70/2015, le unità operative complesse e semplici a direzione universitaria concorrono al rispetto degli standard nazionali e regionali, fatte salve sopravvenute e/o diverse disposizioni normative nella materia.
2. I Direttori di struttura complessa ospedalieri sono individuati sulla base di quanto disposto dall'articolo 15 del D.lgs. 502/1992 e s.m.i.; i direttori di struttura complessa universitaria sono individuati sulla base di quanto disposto dal successivo articolo 18;
3. Le strutture semplici, articolazioni di strutture complesse o dipartimentali, a direzione universitaria sono individuate tra il personale docente universitario con le modalità previste dall'articolo 15 comma 7-quater del D. Lgs. 502/92, sentito il Rettore;

Articolo 14 - Fabbisogno di Personale

1. Il Direttore Generale, d'intesa con il Rettore e con separato atto, ferme restando le modalità di controllo e vigilanza da parte della Regione previste dalla normativa vigente, definisce il fabbisogno di personale dell'Azienda Ospedaliera Universitaria costituita dal personale dipendente dall'Azienda, dai docenti universitari (professori e ricercatori) nella misura massima del 18% del personale medico ospedaliero e comunque non oltre il budget assegnato, in conformità al PTFP (Piano Triennale di Fabbisogno del Personale) adottato dall'Azienda Ospedaliera Universitaria e successivamente all'approvazione regionale.

2. L'applicazione di quanto indicato al punto 1 avviene compatibilmente con i limiti di spesa del personale stabiliti dalla normativa vigente.
3. Il personale universitario da convenzionare in assistenza viene individuato con apposito atto del Direttore Generale dell'Azienda previa intesa con il Rettore, in conformità ad una integrazione della programmazione universitaria con quella aziendale, comunicata entro il mese di dicembre di ogni anno precedente all'anno di riferimento, nel rispetto del limite di quanto previsto dal Piano Triennale del Fabbisogno del Personale dell'AOU approvato dalla Regione Campania.
4. Ogni anno si valutano eventuali modifiche e/o integrazioni sempre nel rispetto del limite di quanto previsto dal Piano Triennale del Fabbisogno del Personale dell'AOU approvato dalla Regione Campania.

CAPO IV – PROGRAMMAZIONE, GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Articolo 15 - Piano triennale di attività

1. Il piano triennale di attività, che deve essere predisposto dall'Azienda in linea con i provvedimenti di programmazione sanitaria nazionale e regionale delle attività didattiche e di ricerca, indica gli obiettivi, comprensivi di misure e tempi, e le strategie, l'assetto organizzativo e le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi stessi nel periodo di vigenza del piano.
2. Il piano, in particolare, contiene l'indicazione:
 - dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni assistenziali;
 - delle modalità di funzionamento dei servizi;
 - dell'attività formativa deliberata dai competenti organi accademici;
 - dei progetti di ricerca finalizzata, approvati dai competenti organi accademici;
 - dello sviluppo di progetti aziendali di ricerca;
 - dei programmi di formazione di competenza aziendale;
 - delle modalità d'integrazione dell'attività assistenziale con quelle didattiche e di ricerca, acquisito in merito il parere dell'organo d'indirizzo;
 - del grado di sviluppo della gestione budgetaria;
 - del grado di sviluppo del controllo di gestione;
 - dei programmi di adeguamento tecnologico ed infrastrutturale;
 - delle modalità di esercizio della libera professione secondo apposito regolamento;
 - del sistema per la gestione del rischio clinico per la sicurezza dei pazienti;
 - del budget complessivo assegnato ed all'interno della individuazione della quota riferita al personale docente e ricercatore assegnato all'Università nella misura massima del 18% del personale medico ospedaliero.
3. Il piano triennale aziendale viene adottato dal Direttore Generale d'intesa con il Rettore.

Articolo 16 - Piano di attività annuale

1. Il piano triennale di attività si attua attraverso il piano di attività annuale.
2. Il piano di attività annuale è formulato, al pari del piano triennale, con il metodo budgetario e deve trovare corrispondenza nel bilancio economico di previsione annuale dell'Azienda.

Articolo 17 - Gestione economico-finanziaria e patrimoniale

1. All'AOU, per quanto non previsto dal presente protocollo, si applicano, per la gestione economico-finanziaria e patrimoniale, le disposizioni previste in materia per le Aziende ospedaliere. In particolare, l'AOU è tenuta ad uniformarsi alle disposizioni regionali in materia di monitoraggio e controllo della spesa sanitaria (decreti commissariali, decreti dirigenziali, circolari, ecc).
2. Ai fini di cui al presente articolo la Regione classifica l'AOU nella fascia dei presidi a più elevata complessità assistenziale e riconosce i maggiori costi indotti sulle attività assistenziali dalle funzioni didattiche e di ricerca.

CAPO V-1 - PERSONALE UNIVERSITARIO

Articolo 18 - Personale universitario: professori e ricercatori

1. Nell'ambito dell'AOU i professori e i ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso l'Azienda sono individuati nel Piano triennale di attività di cui all'articolo 15 comma 1.
2. Per i docenti e i ricercatori universitari, con lo stesso atto è stabilita l'afferenza ai Dipartimenti ad attività integrata, assicurando la coerenza fra il settore scientifico-disciplinare di inquadramento e la specializzazione disciplinare posseduta rispetto all'attività del Dipartimento e della struttura di afferenza. A tal fine l'Università comunica i requisiti di cui è in possesso il proprio personale all'Azienda, se non già predefiniti in precedente accordo. L'Azienda verifica i presupposti di legittimità per l'inserimento in assistenza in ordine ai profili assistenziali rispetto ai titoli posseduti, nonché la coerenza con le proprie esigenze organizzative. Il piano triennale viene aggiornato annualmente in relazione a variazioni intervenute nell'anno.
3. Raggiunta l'intesa secondo quanto definito nei precedenti commi, l'Azienda dispone l'integrazione assistenziale dell'interessato. Con formale provvedimento il Direttore Generale comunica la indisponibilità di specifiche strutture assistenziali al fine di attivare le convenzioni così come previste dalla predetto art. 3, previa intesa con il Rettore e sentito il Direttore del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana", sulla base dell'organico stabilito nelle convenzioni di cui al predetto articolo.
4. Ai professori ordinari, ai professori associati ed ai ricercatori assunti dall'Università per le esigenze didattico-scientifiche del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana" viene garantita l'inscindibilità tra didattica, ricerca ed assistenza nel rispetto della valenza clinica della disciplina e la conseguente attribuzione delle funzioni assistenziali all'interno dell'AOU o in uno degli Enti di cui all'articolo 2 comma 3.
5. Ai professori e ricercatori universitari, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, al rapporto con l'AOU e a quello con il Direttore Generale, le norme stabilite per il personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale. Dell'adempimento dei doveri assistenziali il personale risponde al Direttore Generale.

Articolo 19 – Attribuzione di incarichi al personale docente

1. Il Direttore Generale d'intesa con il Rettore disciplina mediante successivi regolamenti adottati, le seguenti procedure per:

- a) l'attribuzione degli incarichi dirigenziali in ambito sanitario, garantendo pari opportunità di accesso al personale docente e ricercatore universitario per tutte le strutture facenti parti dei Dipartimenti ad attività integrata in cui si articola l'Azienda;
 - b) la valutazione degli incarichi dirigenziali, garantendo che i responsabili di Strutture, Servizi e Programmi rispondano delle risorse assegnate e dei risultati raggiunti in rapporto agli obiettivi programmati e tenga in adeguata considerazione gli obiettivi inerenti all'integrazione tra attività assistenziali, didattiche e di ricerca anche mediante la costituzione del collegio tecnico di cui all'art. 5 comma 13 del D.lgs. 517/1999.
2. Nel rispetto del presente Protocollo, l'Atto aziendale disciplina le procedure di programmazione e di attribuzione delle risorse all'interno dei Dipartimenti stessi, per tenere conto della peculiarità della missione e delle attività delle strutture essenziali per l'integrazione.
 3. L'incarico assistenziale attribuito a Professori e Ricercatori avviene a seguito della sottoscrizione di un apposito contratto di lavoro individuale con il Direttore Generale dell'AOU.
 4. Salvo ulteriori contenuti connessi alla specificità dell'incarico, gli elementi essenziali del rapporto di servizio sono:
 - la durata dell'incarico;
 - le funzioni e le responsabilità;
 - gli obiettivi dell'incarico, nonché le modalità per la valutazione e la verifica dei risultati e delle attività;
 - il trattamento economico.
 5. L'Atto Aziendale degli Enti di cui all'articolo 2 comma 3 individua le strutture complesse, semplici a direzione universitaria e a direzione ospedaliera. Per le strutture complesse a direzione universitaria la nomina e revoca dei direttori è effettuata, ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 517/99, dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, acquisito il parere del Direttore del DAI sulla base del curriculum scientifico e professionale del responsabile da nominare. Per le strutture complesse a direzione ospedaliera si rispetta la normativa prevista dal CCNL Sanità.
 6. Ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.lgs. 517/1999, ai docenti ai quali sia stato conferito l'incarico di direttore di struttura complessa si applicano le regole previste dall'art. 15 comma 8 del D.lgs. 502/1992 in materia di attestato di formazione manageriale.
 7. L'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice a direzione universitaria e di natura professionale è effettuata dal Direttore Generale, su proposta del responsabile della struttura complessa di appartenenza, tra i professori e ricercatori universitari in possesso dei previsti requisiti per l'accesso a tali incarichi. Nelle strutture semplici a valenza dipartimentale a direzione universitaria l'individuazione del responsabile da parte del Direttore Generale avviene su proposta del Direttore del DAI di appartenenza.
 8. L'attribuzione e la revoca degli incarichi di struttura semplice a direzione ospedaliera e di natura professionale è effettuata dal Direttore Generale.
 9. Ai professori universitari di prima e seconda fascia ai quali non sia possibile attribuire un incarico di direzione di struttura complessa è affidato dal Direttore Generale, d'intesa con il Rettore, sentito il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana", la responsabilità e la gestione dei programmi inter e/o infra-dipartimentali finalizzati alla integrazione delle attività assistenziali didattiche e di ricerca, tali incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di struttura complessa. La responsabilità e la gestione di analoghi programmi di minore complessità e rilevanza può essere affidata ai professori di seconda fascia, ai quali tali incarichi sono assimilati, a tutti gli effetti, agli incarichi di responsabilità rispettivamente di struttura semplice.

10. La valutazione dei professori e dei ricercatori universitari è effettuata sulla base dei principi di cui all'articolo 5 del d. lgs. 517/1999, secondo quanto previsto dai vigenti CCNL Area Medica e Sanitaria.
11. Non possono essere conferiti incarichi a personale docente e ricercatore universitario senza preventivo riconoscimento della relativa funzione assistenziale anche al fine di garantire il pieno rispetto dei requisiti di accesso.

Articolo 20 – Impegno orario del personale docente e ricercatore in convenzione

1. Stante l'inscindibilità tra le attività didattico-formative, di ricerca e di assistenza, l'impegno orario del personale docente e ricercatore universitario, ai sensi del decreto legislativo n. 517/99 e del Protocollo d'Intesa tra la Regione Campania e le Università della Regione, è pari a quello complessivo, stabilito per il personale dirigente del Servizio Sanitario Nazionale di corrispondente livello, 38h/settimana ai sensi del decreto legislativo n. 66 dell'8 Aprile 2003 sulla base delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, e ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del CCNL 19/12/2019 della Dirigenza Medica, ed è articolato sulla base del piano di lavoro della struttura di appartenenza e delle necessarie attività assistenziali, nel rispetto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca nonché dell'equa distribuzione degli impegni di lavoro, fermo restando che le attività di didattica e di ricerca non possono in ogni caso risultare penalizzate dall'attività assistenziale
2. La rilevazione dell'orario di lavoro avviene con le stesse modalità previste per il personale ospedaliero del Servizio Sanitario Nazionale sulla base di quanto previsto dal Regolamento aziendale, relativo alla rilevazione del controllo orario informatizzato dei docenti e professori universitari con compiti assistenziali.
3. I Dipartimenti ad attività integrata garantiscono, in accordo con il Direttore della struttura di afferenza, che l'impegno orario per quanto attiene le funzioni assistenziali del personale in convenzione non sia inferiore alle 24h/settimana, tenendo conto della programmazione delle attività didattiche e di ricerca, nonché dell'equa distribuzione degli impegni di lavoro, sempre nel rispetto del limite massimo orario totale settimanale previsto in 48 ore, comprendenti anche le quote di lavoro straordinario previste dalla legge 161/2014.
4. Compatibilmente con le attività didattiche il personale universitario associato e/o ricercatore assicura la turnistica al pari del personale ospedaliero (h24 – 7 gg su 7). I professori ordinari e il personale universitario titolare di UOC articolano il proprio orario al pari dei Direttori di UOC a conduzione Ospedaliera
5. Lo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia del personale docente e ricercatore universitario, così come per le Prestazioni Aggiuntive, avviene alle medesime condizioni e con gli stessi vincoli previsti per il personale ospedaliero, tenuto conto dei limiti derivanti anche dal conflitto di interessi per la parte assistenziale;
6. Il personale docente e ricercatore, nell'ambito del proprio orario di lavoro, ha diritto a n. 2 ore/settimanali per l'attività di formazione ed aggiornamento. La fruizione da parte dei Docenti e Ricercatori della riserva oraria per attività non retribuite di formazione e aggiornamento, svolte al di fuori della struttura di appartenenza, deve avvenire previa autorizzazione del Direttore di struttura, al fine di consentire la programmazione del lavoro e la successiva corretta comunicazione, all'Ufficio Rilevazione Presenze di riferimento. La partecipazione a seminari, congressi, corsi di aggiornamento avviene secondo le norme in materia del comparto sanità ed i regolamenti aziendali attuativi.
7. L'autorizzazione per i periodi di congedo o di aspettativa per motivi di studio e ricerca è concessa dal Rettore, previa intesa con il Direttore Generale che ha la responsabilità di assicurare la compatibilità con l'ordinario esercizio delle attività sanitarie e della continuità assistenziale.

8. La rilevazione delle presenze avviene mediante il sistema informativo utilizzato dall'Azienda.

Articolo 21 - Trattamento economico dei professori e ricercatori universitari

1. Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 517/99 ai professori e ricercatori che svolgono attività assistenziale presso l'Azienda compete, oltre al trattamento economico erogato dall'Università, un trattamento aggiuntivo graduato e proporzionato in relazione alle responsabilità connesse ai diversi tipi di incarico ricoperto, in relazione ai risultati ottenuti nell'attività assistenziale e gestionale i cui criteri e valori sono stabiliti dal CCNL e dai contratti integrativi aziendali per il personale della dirigenza del SSN, che in parte qua si applica al personale universitario contrattualizzato con l'Azienda.

Pertanto, ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale spetta:

- la retribuzione di posizione sulla base dell'incarico attribuito, limitatamente alla parte fissa, sulla base di quanto disposto dai CCNL vigenti, per il personale dirigenziale del SSN.

Nel rispetto del principio di uniformità di trattamento tra il personale universitario ed il personale ospedaliero, ai professori e ricercatori universitari che svolgano attività assistenziali spettano, inoltre:

- Indennità di struttura complessa, ove prevista;
- Indennità di direzione di dipartimento, ove prevista;
- Indennità di esclusività del rapporto di lavoro per coloro che hanno optato per l'attività libero professionale intramuraria secondo i CCNL della dirigenza medica e sanitaria del SSN;

2. Ai professori e ricercatori universitari che svolgano attività assistenziali spetta altresì:

- un trattamento aggiuntivo ai dirigenti a rapporto esclusivo, graduato in relazione ai risultati raggiunti nell'attività assistenziale e gestionale, valutati secondo parametri di efficacia, appropriatezza ed efficienza nella realizzazione degli obiettivi affidati nonché all'efficacia della integrazione tra attività assistenziale, didattica e di ricerca secondo i criteri ed i valori stabiliti dai contratti integrativi aziendali;
- i compensi legati alle particolari condizioni di lavoro ove spettanti (indennità di rischio radiologico, di turno, pronta disponibilità ecc.).

I costi del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari devono essere coerenti con il Piano Triennale di Fabbisogno del Personale nel rispetto dei vincoli in materia di spesa del personale del SSN e con la programmazione del personale docente del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana" al fine di garantire, giusto quanto disposto dal decreto legislativo 517/99, l'integrazione tra ricerca didattica ed assistenza.

3. I trattamenti di cui ai commi precedenti vengono erogati con tempi e modalità analoghi rispetto al personale del SSR. Il trattamento economico del personale docente inserito in assistenza è a carico dell'azienda ed erogati mensilmente dall'università: i criteri di accesso e maturazione degli stessi sono i medesimi del personale dipendente. Le modalità ed i tempi di rimborso sono stabiliti con cadenza semestrale;
4. L'Azienda si impegna ad informare l'Ateneo, annualmente, sulla consistenza di tali fondi che definisce il limite delle risorse sulla base di quanto previsto dal d.lgs. n. 517/1999;
5. Ai ricercatori universitari a tempo determinato che svolgano, con le stesse modalità dei ricercatori a tempo indeterminato, attività assistenziale presso l'Azienda è riconosciuto il medesimo trattamento economico attribuito ai ricercatori a tempo indeterminato.

CAPO V-III – ALTRO PERSONALE

Articolo 22 – Dottorandi, assegnisti e collaboratori esterni

1. I dottorandi del Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria “Scuola Medica Salernitana” Facoltà di Medicina e Chirurgia, per le finalità connesse all’attività di ricerca e nell’ottica del principio di integrazione tra Università ed AOU, possono accedere alle strutture dell’AOU limitatamente allo svolgimento delle attività finalizzate al conseguimento del titolo universitario e nel rispetto di quanto disposto dal regolamento aziendale vigente.

CAPO V-IV – NORME COMUNI A TUTTO IL PERSONALE INSERITO IN ASSISTENZA

Articolo 23 – Indennità e trattamento economico accessorio al personale

1. Le indennità ed i compensi accessori del personale docente e ricercatore inserito in assistenza sono a carico dell’AOU ed erogati mensilmente dall’università: i criteri di accesso e maturazione degli stessi sono i medesimi del personale dipendente.

Articolo 24 – Contrattazione decentrata

1. Nell’AOU la contrattazione decentrata (aree della dirigenza medica, sanitaria, PTA e del comparto) si svolge con le OO.SS. del SSN firmatarie dei Contratti Collettivi Nazionali. Il rappresentante sindacale dei docenti/ricercatori universitari partecipa alla contrattazione decentrata.

CAPO VI – RICERCA E FORMAZIONE

Articolo 25 - Attività di ricerca biomedica e sanitaria

1. Regione e Università considerano quale interesse comune lo sviluppo della ricerca biomedica, clinica, sanitaria e traslazionale. A tale scopo, la Regione e l’Università, nel rispetto delle reciproche autonomie, definiscono programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo di innovazioni scientifiche, di nuove modalità gestionali, anche sperimentali e di nuovi modelli organizzativi e formativi. Tali programmi perseguono:
 - lo sviluppo di procedure diagnostiche e terapeutiche innovative fondate sulla ricerca di base;
 - il rapido trasferimento applicativo delle acquisizioni sperimentali sviluppate dalla traslazionale;
 - la sperimentazione continua di tecnologie e modelli diagnostico-terapeutici volti a migliorare costantemente il rapporto costo/beneficio dell’assistenza.
2. L’Università mette a disposizione le sue competenze per l’offerta e la valutazione dei programmi di ricerca promossi dalla Regione anche per rispondere al fabbisogno conoscitivo ed operativo del Servizio Sanitario Regionale e per favorire l’accesso all’attività di ricerca finanziata dal Ministero della Salute e da istituzioni Europee, nonché da altre istituzioni pubbliche e private.
3. La Regione e l’Università concorrono ad incentivare una sempre maggiore partecipazione dei dirigenti medici del Servizio Regionale dipendenti delle Aziende di cui all’articolo 2 comma 3 alle attività didattiche ed a quelle di ricerca clinica e sanitaria.
4. Eventuali brevetti, spin-off e prodotti simili della proprietà intellettuale derivanti da attività/ricerche promosse o finanziate dalle Aziende di cui all’articolo 2 comma 3 in collaborazione con l’Università saranno gestiti, fatte salve le normative vigenti ed i diritti dei singoli, con le modalità indicate in specifiche intese tra le Aziende e Università nel rispetto dei principi di cui al primo comma secondo i principi che saranno indicati in apposito regolamento da emanarsi d’intesa tra Regione e Università.

5. Per quanto attiene alle sperimentazioni cliniche condotte tra Università ed Enti di cui all'articolo 2 comma 3, si rinvia a specifica regolamentazione, da emanarsi di intesa tra Università ed Enti, nel rispetto della vigente normativa.

Articolo 26 – Attività formativa

1. L'Università e la Regione promuovono la massima integrazione e collaborazione tra il sistema formativo ed il sistema sanitario, al fine di perseguire i comuni obiettivi di qualità e potenziamento della formazione degli specializzandi, degli studenti di Medicina, Chirurgia Odontoiatria e delle Professioni Sanitarie.
2. Con specifici protocolli d'intesa, stipulati tra la Regione e l'Università, sono disciplinate le modalità per la collaborazione tra Servizio Sanitario Regionale e il Dipartimento di Medicina, Chirurgia e Odontoiatria "Scuola Medica Salernitana" ivi comprese quelle relative alla disciplina per lo svolgimento delle attività dei medici in formazione specialistica, a quali va in ogni caso garantiti ogni accessibilità e presidio di sicurezza aziendale.

Articolo 27 – Centri di riferimento regionale

1. L'AOU si impegna a trasmettere alla Regione, entro 90 giorni dalla data di sottoscrizione del presente protocollo, l'elenco dei centri di riferimento regionale effettivamente funzionanti e già riconosciuti da provvedimenti regionali.
La Regione, su richiesta del Direttore Generale dell'AOU, valuta le proposte di istituzione di nuovi centri di riferimento regionale per particolari patologie ad elevata complessità qualora le strutture proponenti siano dotate di specifici requisiti e rispondano alle esigenze della programmazione regionale.
2. Il procedimento di valutazione si fonda, in linea di principio, oltre che su elementi di natura assistenziale, scientifica e formativa, anche sui seguenti parametri:
 - disponibilità di posti letto dedicati alla patologia/disciplina oggetto del riferimento (ove necessari);
 - disponibilità di adeguati strumenti diagnostici;
 - utilizzo di strumenti gestionali innovativi propri della clinical governance;
 - disponibilità di personale amministrativo per le incombenze correlate al funzionamento del centro;
 - possesso di tutte le risorse necessarie al funzionamento dello stesso;
 - produzione scientifica continuativa nel tempo e con pubblicazione annuale costante relativamente agli ultimi sette anni accademici strettamente correlati all'oggetto della richiesta;
3. La Regione, ogni tre anni, sottopone a valutazione i Centri di riferimento al fine di verificarne l'attività e la rispondenza al qualificato riconoscimento.
4. Le valutazioni di cui ai commi precedenti del presente articolo sono effettuate da una Commissione regionale all'uopo istituita.

CAPO VII – PATRIMONIO

Articolo 28 – Patrimonio dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria

In apposito documento, aggiornato annualmente, sono censiti i beni di proprietà dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria e dell'Università. I beni dell'Università sono valutati nel patrimonio dell'Azienda ed alla cessazione della destinazione iniziale rientrano nella sua piena disponibilità. La modifica d'uso o la dichiarazione di fuori uso sono effettuati dall'Azienda previo parere favorevole dell'ente proprietario. L'AOU mette a disposizione dell'Università gli spazi necessari per le attività di didattica. Annualmente l'Università e l'Azienda determinano il contributo che l'Università corrisponde all'azienda per il ristoro delle spese per i servizi (pulizie e assistenza tecnica, coordinamento dei corsi) necessari per la didattica e il funzionamento

delle aule e per il materiale e i presidi per gli specializzandi. La compartecipazione finanziaria dell'università, tenuto conto del maggior impegno e utilizzo dei beni aziendali dovuto all'incremento considerevole delle attività di ricerca e didattica, determinato dall'aumento del numero dei docenti e dal numero delle scuole di specializzazione, si definisce con un contributo annuo pari a 2.300.000,00 euro.

È prevista la possibilità di incrementare annualmente detto contributo in accordo tra le parti e per l'intera durata del presente protocollo.

I beni mobili, anche in uso gratuito all'Università possono essere concessi a titolo di uso gratuito all'Azienda che si farà carico dei costi di manutenzione ordinaria, straordinaria e di sicurezza. La gestione delle apparecchiature elettromedicali è disciplinata da apposito regolamento

CAPO VIII – TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Articolo 29– Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

1. I Direttori Generali degli Enti del Servizio Sanitario Regionale sono individuati quali “datori di lavoro” ex Dlgs n. 81/2008 nei confronti del personale docente, ricercatore e degli specializzandi inseriti in attività assistenziale, per l'attività che viene espletata all'interno delle strutture.
2. Entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo la regione promuove incontri congiunti tra l'università e le aziende al fine di uniformare e razionalizzare le misure inerenti alla tutela della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un protocollo operativo di riferimento per tutte le aziende ed Enti del Servizio Regionale Sanitario.

Articolo 30 - Compartecipazione della Regione e dell'Università alla gestione dell'azienda

1. La Regione concorre al finanziamento delle attività dell'AOU nei modi previsti dall'art. 7 del D.lgs. 517/1999 e nel rispetto dei vincoli fissati dal Piano di rientro dal disavanzo.
2. L'Università concorre al sostegno economico-finanziario dell'AOU:
 - a) con l'apporto di personale docente e ricercatore universitario utilizzato presso le strutture dell'Azienda alla data di sottoscrizione del protocollo mediante erogazione del relativo trattamento economico fondamentale, previsto dai CC.NN.LL. a carico del Fondo di Funzionamento ordinario assegnato annualmente all'Università dal MIUR, e con la relativa gestione giuridica fino alla cessazione dal servizio dello stesso personale;
 - b) con la concessione a titolo gratuito all'AOU per l'intera durata del periodo di vigenza del presente protocollo, degli eventuali beni immobili sia demaniali che di proprietà dell'università destinati in modo esclusivo all'attività assistenziale per i quali grava sull'Azienda l'obbligo degli interventi connessi all'attuazione della normativa in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08 e s.m.i.), fermo restando che il Direttore Generale assume per tale fattispecie la veste giuridica di Datore di Lavoro;
 - c) l'Università si fa carico degli interventi connessi all'attuazione della normativa in materia di sicurezza (D.lgs. 81/08 e s.m.i.) dei beni immobili destinati ad esclusiva attività di ricerca e di didattica. Per i predetti ambienti il Rettore o suo delegato assume la veste di Datore di Lavoro;
 - d) con la concessione a titolo gratuito dei beni mobili e attrezzature già utilizzate anche per le attività assistenziali, con obbligo di manutenzione degli stessi beni da parte dell'Azienda, fermo restando che a tale riguardo il Direttore Generale assume la veste giuridica di Datore di Lavoro;
 - e) L'Università si fa carico della quota parte del valore economico della manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali destinati a Polo didattico, presso l'Azienda quali, ad esempio, le aule, e la Biblioteca, nonché delle attrezzature del pari destinate alla didattica e alla ricerca.

CAPO IX - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31 - Richiamo di norme ed adeguamento a norme ed entrata in vigore e durata

1. Con l'entrata in vigore del presente Protocollo cessa l'efficacia dei provvedimenti in contrasto con il presente atto.
2. Il presente protocollo si pone in continuità con i rapporti già esistenti tra Università e le Aziende sanitarie del territorio presso cui l'Ateneo opera per assicurare la piena realizzazione dell'integrazione tra didattica, ricerca ed assistenza in tutta la Regione Campania. Rimane fermo il ruolo dell'Azienda Ospedaliero Universitaria San Giovanni di Dio Ruggi D'Aragona Scuola medica salernitana quale Ente di riferimento.
3. Il presente protocollo entra in vigore alla data della stipula ed ha la durata di anni tre.
4. Per quanto non previsto nella presente Intesa, si richiama la normativa vigente ed in particolare il decreto legislativo n. 517/1999 e s.m.i. ed il D.P.C.M. 24 maggio 2001.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente

Napoli lì.....

Università degli Studi di Salerno

Il Magnifico Rettore Prof. Vincenzo Loia _____

Regione Campania

Il Presidente On. Vincenzo De Luca _____